

I TEMI: COVID-19 – LE GARANZIE DELLO STATO PER LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha comportato l'adozione di provvedimenti drastici e di disposizioni a volte aggiornate continuamente.

In questa scheda ci occupiamo **di un aspetto importante e particolare** per imprese e professionisti, introdotto dal **DL 8 aprile 2020, n. 23** (il cosiddetto *decreto liquidità*), ovvero la concreta possibilità per le attività produttive di ottenere credito dagli Istituti erogatori con la garanzia pubblica.

02. LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Le misure introdotte dal citato DL, pubblicato sulla GU dell'8 aprile 2020, n. 94, immediatamente esecutive, sono rivolte all'incremento del volume di finanziamenti concessi ad imprese, arti e professioni da parte degli istituti bancari e degli altri soggetti autorizzati mediante la concessione di garanzie tramite SACE SpA e del Fondo Centrale di garanzia per le PMI (Piccole e Medie Imprese).

RICORDA: **SACE** è una società per azioni del gruppo **italiano Cassa Depositi e Prestiti**, specializzata nel settore assicurativo-finanziario.
L'azienda è attiva nell'export credit, nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring.

RICORDA ANCORA: Il **Fondo di Garanzia per le PMI** è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella **di** favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione **di** una **garanzia** pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle **garanzie** reali portate dalle imprese.

Nello specifico:

l'art. 13 introduce alcune norme derogatorie all'ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall'art. 49 del DL 18/2020 ora abrogato;

l'art. 1 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese** con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, **di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI**, ivi **inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA**, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

03. POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI

Il previsto potenziamento comporta che l'importo massimo che può essere garantito alla singola impresa viene elevato **da 2,5 a 5 milioni di euro** e viene neutralizzata la commissione per mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (pari a **euro 300**).

Anche la **platea dei beneficiari è stata estesa** alle imprese con dipendenti non superiori a 499 (ordinariamente 249).

Va precisato che **restano escluse dal provvedimento le imprese con esposizioni classificate come sofferenze**, mentre la garanzia può essere concessa anche:

a beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate** ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;

a beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni **non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate**, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Se ci sarà autorizzazione della Commissione europea **viene incrementata al 90% la percentuale di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione** per finanziamenti che siano compresi **nell'ammontare maggiore** tra:

il 25% del fatturato 2019;

il doppio delle spese per dipendenti del 2019;

il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (12 mesi per le imprese tra 250 e 499 dipendenti).

Detti finanziamenti **devono avere una durata massima fino a 72 mesi**.

La garanzia del 90% (ferma restando l'autorizzazione europea) può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da Confidi fino al 100% del finanziamento concesso se i beneficiari sono soggetti con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro e per prestiti fino al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Una **procedura semplificata** appare per i finanziamenti **fino a 25.000 euro** comunque rientranti nel tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi. In questo caso la garanzia può arrivare al 100% dell'importo finanziato a condizione:

il finanziamento preveda l'inizio del rimborso del capitale **non prima di 24 mesi** dall'erogazione e **abbia una durata fino a 72 mesi**;

il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse *"che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento"*

Per questi finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico senza alcuna valutazione da parte del Fondo e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

Vediamo in tabella ricordando che la stessa è valida fino al 31.12.2020.

RICAVI BENEFICIARIO	DURATA FINANZIAMENTO	PREAMMORTAMENTO	MASSIMO FINANZIAMENTO	GARANZIA DIRETTA	GARANZIA RIASSICURAZIONE	VALUTAZIONE BENEFICIARIO
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro	100%	100%	Nessuna valutazione
3.200.000,00 euro			25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: -doppio della spesa salariale 2019; -25% fatturato 2019; - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi.	90%	100%	Nessuna valutazione

04. RILASCIO GARNAZIA DA SACE SPA

La garanzia SACE è soprattutto per la grande impresa poiché le PMI e i lavoratori autonomi possono accedervi solo dopo l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Tale garanzia, peraltro, **non è gratuita** (le commissioni sono stabilite ***dal comma 2 lettera e dell'articolo 1***) ed è rilasciata secondo le condizioni sotto riportate:

durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

di ammontare non superiore all'importo maggiore tra:

- il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.

Tale garanzia copre:

il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

l'80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;

il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Si riporta il citato comma 2, lettera e) dell'articolo 1 sul **costo della garanzia SACE SpA:**

le **commissioni annuali** dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;